

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSANA MANCINO	- Presidente -
Dott. GABRIELLA MARCHESE	- Rel. Consigliera -
Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO	- Consigliera -
Dott. SIMONA MAGNANENSI	- Consigliera -
Dott. ALESSANDRO GNANI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15592-2022 proposto da;

██
rappresentato e difeso dall'avvocato
██
;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████ ██████████

██
;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 728/2021 della CORTE D'APPELLO di
SALERNO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 1030/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2026 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE.

Oggetto

NASpI

**Rapporto
pubblico
impiego**

**Mancato
superamento
periodo prova**

R.G.N. 15592/2022

Cron.

Rep.

Ud. 26/02/2026

CC

2026

1003



FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame dell'Inps e, per l'effetto, ha respinto la domanda di riconoscimento della NASpI proposta dall'odierno ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.

1.1. Per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale, richiamata la normativa di riferimento e individuata la platea dei possibili destinatari della prestazione (circostritta, quanto ai pubblici dipendenti, ai lavoratori con contratto a tempo determinato) ha ritenuto non spettante l'indennità NASpI nel caso di dipendente, assunto a tempo indeterminato senza superamento del periodo di prova.

1.2. A tale riguardo, ha osservato che l'instaurazione del rapporto lavorativo non interviene all'esito del positivo espletamento della prova da parte del pubblico dipendente bensì fin dal momento della stipulazione del contratto di lavoro; ha quindi ritenuto che il mancato superamento della prova funzionasse come condizione risolutiva di un rapporto a tempo indeterminato già pienamente venuto ad esistenza.

1.3. Per la Corte di merito, il mancato superamento del periodo di prova ha, nel pubblico impiego, il solo effetto di impedire la prosecuzione del rapporto, senza incidere sulla natura dello stesso che, sorto a tempo indeterminato, mantiene le sue caratteristiche sul piano previdenziale, tra cui quella dell'insussistenza del diritto alla NASpI.

2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte privata, con due motivi. L'Inps ha depositato procura speciale.

3. Chiamata la causa all'adunanza camerale del 26 febbraio 2026, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel



termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, dell’art. 1360 c.c., dell’art. 17 d.P.R. n. 487 del 1994 (richiamato dall’art. 70, comma 13, d.lgs. 165 del 2001) e dell’art. 2096 c.c.

4.1. Parte ricorrente imputa alla sentenza impugnata di non aver considerato:

- che il mancato superamento del periodo di prova e quindi l’avveramento della condizione risolutiva del rapporto in atto osta alla qualificazione del ricorrente come dipendente a tempo indeterminato di pubblica amministrazione, per il periodo precedente l’avveramento della condizione;

5. che durante il periodo di prova il rapporto di lavoro è carente di stabilità, condizione che solo giustifica il mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

5.1. In estrema sintesi, la tesi difensiva muove dalla affermazione che, in difetto del superamento del periodo di prova, il rapporto non potrebbe qualificarsi a tempo indeterminato; pertanto, ricorrerebbero le condizioni per il riconoscimento della NASpI.

6. La tesi, a giudizio del Collegio, non è fondata.

7. Come noto, a norma dell’art. 2 del d.lgs n. 22 del 2015 non sono destinatari della NASpI i lavoratori «dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».



7.1. Si tratta di un esonero che conferma la previsione di cui all'art. 2 della legge n. 92 del 2012, istitutiva, per gli eventi di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2013, della indennità ASPI.

7.2. L'esclusione, frutto evidentemente di una scelta discrezionale del legislatore, è ragionevolmente fondata sulla peculiarità di tale rapporto di lavoro (in argomento, v. diffusamente Cass., Sez.Un., n. 36197 del 2023), assistito da una maggiore "stabilità", quale risultante dalle norme che, nel regolare lo stato giuridico del dipendente, lo espongono solo a recessi dettati da motivi eccezionali di natura essenzialmente disciplinare.

8. Tale peculiarità non è attenuata dal fatto che tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, stabilito *ex lege* in forza di quanto previsto dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 (per effetto del rinvio al d.P.R. n. 487 del 1994 e s.m.) e imposto «anche se (l'assunzione a tempo indeterminato sia) precedut(a) da un contratto di lavoro a termine per il quale sia stata superata la prova» (Cass. n. 21376 del 2018).

8.1. Si tratta di un patto non regolato dall'art. 2096 c.c. (per tutte, Cass. n. 21376 del 2018) che abilita le parti e quindi l'Amministrazione a risolvere il rapporto durante il relativo periodo.

8.2. Tuttavia, la discrezionalità del recesso, per il datore di lavoro pubblico, resta fortemente temperata dalla necessità che lo stesso (*recte*: il recesso) sia coerente con la finalità dell'esperimento, verificabile in sede giudiziale (per tutte, Cass. n. 31091 del 2018, con plurimi richiami). Non è, dunque, valido il recesso esercitato all'esito di un esiguo periodo di prova (Cass.



n. 2228 del 1999; Cass. n. 2631 dei 1996) o allorché il prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova (Cass. n. 10618 del 2015; Cass. n. 200 del 1986) e, a maggior ragione, se il recesso è attuato per finalità illecite o, più in generale, per motivi estranei all'esperimento lavorativo (v., diffusamente, Cass. n. 402 del 1998).

9. In questa prospettiva, va senz'altro condivisa la motivazione della Corte di appello che, nel respingere le preoccupazioni del ricorrente in ordine al minore grado di stabilità del rapporto di impiego pubblico durante il periodo di prova, osserva come il concetto di stabilità nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato non sia legato all'assoluta impossibilità di risoluzione dello stesso ma piuttosto alla previsione legale delle cause risolutive, con possibilità di controllo giudiziale ed esiti ripristinatori del rapporto; tutela che è parimenti garantita a fronte di recessi, durante la prova, incoerenti con la finalità della stessa.

10. Ciò chiarito, il caso di specie, come accertato dalla sentenza impugnata, concerne l'assunzione di [REDACTED] [REDACTED] a tempo indeterminato in qualità di dipendente dello Stato; assunzione per la quale non sono stati versati i contributi per la disoccupazione.

10.1. Il periodo di prova ha, dunque, riguardato un contratto di pubblico impiego a tempo indeterminato; ne deriva che il recesso, legittimamente operato dall'Amministrazione, non dà titolo alla NASpI, in applicazione della regola di esclusione stabilita dall'art. 2 del d.lgs n. 22 del 2015.

11. Deve osservarsi che il patto di prova è elemento che accede al contratto di volta in volta concluso dalle parti, senza che l'esito dell'esperimento incida sulla tipologia contrattuale prescelta.



12. Non convince la difesa di parte ricorrente che, valorizzando alcuni passaggi motivazionali estrapolati da pronunce di questa Corte (peraltro anche riferite a rapporti rientranti *ratione temporis* nel regime pubblicistico anteriore alla contrattualizzazione del lavoro pubblico), differisce il momento di perfezionamento del contratto di pubblico impiego al positivo superamento del periodo di prova, escludendo che, per il periodo precedente, possa configurarsi un rapporto a tempo indeterminato.

12.1. La prospettazione, carente di agganci normativi, neppure chiarisce quale natura avrebbe il rapporto in pendenza della prova; giammai potrebbe avere quella di un contratto a tempo determinato, difettando dei necessari presupposti di legge.

13. In realtà, come osservato anche nella sentenza impugnata, il positivo superamento della prova vale solo a confermare e consacrare l'originaria assunzione in servizio a tempo indeterminato senza riflessi sulla natura del rapporto in corso mentre il recesso, durante la prova, produce gli stessi effetti che, sul piano previdenziale, provoca la risoluzione di un qualunque rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione e quindi, per quel che qui solo rileva, il mancato riconoscimento della NASpI.

14. Resta assorbito il secondo motivo che presuppone l'astratto riconoscimento della prestazione, qui negata.

15. Complessivamente il ricorso va rigettato.

16. Nulla deve statuirsi in ordine alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell'INPS.

17. In considerazione dell'esito del giudizio, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del



ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 26 febbraio 2026.

La Presidente

Rossana Mancino



Numero registro generale 15592/2022

Numero sezionale 1003/2026

Numero di raccolta generale 10397/2026

Data pubblicazione 20/04/2026

